



## **Titolo**

Società sportiva - acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico – art. 20-bis NOIF - requisiti di solidità finanziaria - rigorosa applicazione della disciplina – necessità - interpretazione soggettiva del singolo interessato – esclusione - produzione di documentazione del tutto inidonea rispetto alla funzione di verifica e selezione – insufficienza

## **Descrizione**

In tema di requisiti di solidità finanziaria, il rilievo certamente centrale in una valutazione del contesto sanzionatorio ispirata ai principi generali dell'ordinamento di necessaria offensività e materialità non sono affatto smentiti o contraddetti ove si richieda nulla più che la rigorosa applicazione di una disciplina puntuale e dettagliata non in omaggio a scarsamente giustificabili rigidità formalistiche, ma per far emergere e assicurare la effettiva sussistenza di condizioni imprescindibili per qualificare come garantite quelle esigenze cui è rivolta tutta la disciplina in tema di requisiti di solidità economico-finanziaria dei partecipanti alle competizioni sportive organizzate per le società calcistiche professionistiche. In mancanza, ovvero ove mai si intendesse che i requisiti richiesti dalla normativa siano suscettibili di qualsivoglia interpretazione soggettiva del singolo interessato in virtù della quale si possa prescindere dalla dimostrazione puntuale della ricorrenza di taluno dei predetti requisiti, verrebbe compromessa la stessa credibilità dell'intero apparato regolatorio delle manifestazioni sportive in esame, per il rilievo centrale in questa prospettiva della oggettiva dimostrazione di esistenza delle condizioni predette. Alla mancanza da intendere come materiale e completa omissione dell'adempimento o del documento richiesto, va equiparata ogni condotta funzionalmente in grado di esprimere il medesimo esito. E pertanto la produzione di documentazione del tutto inidonea rispetto alla funzione di verifica e selezione perseguita dalla disciplina in esame. Così che, se è vero che non sono richieste formule sacramentali o l'uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali, resta impregiudicato che non potranno mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico. In mancanza, tutto il rigoroso e puntuale sistema dei requisiti di solidità finanziaria e dei relativi controlli risulterebbe vano e privo di effettività. Ma per la stessa ragione risulterebbe sostanzialmente non in grado di assolvere al compito imprescindibile di garantire preventivamente e costantemente che i protagonisti del sistema calcistico professionistico siano in grado di assicurare il rispetto di fondamentali condizioni di stabilità economica e finanziaria, a garanzia della solidità soggettiva e sostenibilità degli oneri richiesti per la partecipazione ai campionati organizzati dalla federazione per le società professionistiche, rispetto di inderogabili esigenze di dipendenti, collaboratori e creditori, omogeneità di condizioni di accesso e permanenza per tutti gli interessati, credibilità delle manifestazioni sportive.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 39/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Caputi

## **Riferimenti normativi**

art. 20-bis NOIF;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0039 CFA del 6 dicembre 2021 (Procura federale - Sig. De Sarlo Antonio - Imolese Calcio 1919 s.r.l.)**

